

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa
Piazza Gavazzi, 4
38057 Pergine Valsugana (TN)
codice fiscale e partita IVA 02143860225

OGGETTO: presa d'atto della proposta di aggiudicazione all'Operatore Economico KALEIDOSCOPIO SCS del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Territoriale afferente l'ambito 3 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CIG 8508453588)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E EDILIZIA ABITATIVA

Vista la determinazione a contrarre n. 1701 di data 10/11/2020 con la quale si è stabilito che l'affidamento del servizio in oggetto avverrà con modalità di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del co. 5 e dell' art. 22 della L.P. 13/2007, da tenersi per via telematica con richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma SAP-SRM fra gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione Servizi socio-assistenziali, categoria merceologica di riferimento CPV 85312400-3 SERVIZI TERRITORIALI;

preso atto che con la medesima determinazione è stato stabilito un valore a base d'appalto pari a € 493.492,65.- IVA esclusa (comprensivo del periodo di rinnovo), di cui € 35.034,60, per oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso e € 458.458,05 soggetti a ribasso, per un periodo di svolgimento del servizio compreso tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2023 e con facoltà da parte della Comunità di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio, non oltre il 31/12/2025;

appurato che con la suddetta determinazione, a cui si rimanda, si è approvata la documentazione di gara costituita dalla "Lettera d'invito a presentare offerta" (sub allegato A); "Capitolato d'appalto" (sub allegato C); "Scheda riassuntiva di appalto e relazione tecnica di progetto" (sub allegato E), in cui erano descritte nel dettaglio le caratteristiche del servizio, "Modello proposta progettuale" (sub allegato D);

considerato che in data 11/11/2020 è stata avviata la procedura telematica attraverso il sistema SAP-SRM, inviando Lettera d'invito a presentare offerta prot. n. 21365 dd 11/11/2020 a n. 26 Operatori Economici iscritti al bando di abilitazione di riferimento;

visto il verbale (agli atti sub prot. n. 23188 di data 10/12/2020) con cui il Seggio di gara constata che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 10:00 del 10/12/2020) sono pervenute n. 2 offerte da parte dell'Operatore Economico Associazione Provinciale per i Minori Onlus e da parte della Società Cooperativa Sociale Kaleidoscopio che, verificata la correttezza della documentazione amministrativa inviata, ammette le stesse alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione tecnica;

vista la determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e edilizia abitativa n. 1857 dd 15/12/2020 con cui viene nominata la Commissione

tecnica Giudicatrice per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione territoriale afferente l'ambito territoriale 3 di competenza di questa Comunità;

visto il verbale di gara prot. n. 23962 di data 22/12/2020, con cui il Seggio di gara, prendendo atto del verbale tecnico con cui la Commissione tecnica giudicatrice ha assegnato i punteggi qualitativi alle due offerte pervenute e ammesse (agli atti su prot. 23818 dd 21/12/2020), procede all'apertura delle buste economiche ed assegna il relativo punteggio, procedendo quindi a proporre al Servizio competente l'aggiudicazione dell'appalto all'Operatore Economico Società Cooperativa Kaleidoscopio, via Sommarive, 4 - 38123 Trento, Codice fiscale e Partita IVA 01522650223, in termini di prezzo complessivamente offerto pari ad € 479.738,91, compresi oneri per la sicurezza pari a € 35.034,60 non soggetti a ribasso;

Vista la documentazione tecnica messa a disposizione dall'operatore economico sopramenzionato in merito al servizio offerto e pervenuta agli atti su prot. n. 24319 di data 28/12/2020;

Visto il contratto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente previsti dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, dall'art. 10 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché dalle disposizioni interne;

Visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 dd. 27/01/2020 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 34 dd. 12 novembre 2019;

Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 di data 16 dicembre 2019;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visti il decreto n. 7 dd. 05.09.2016 ed il decreto n. 7 dd. 28.02.2018 con i quali il Presidente ha attribuito alla sottofirmata rispettivamente l'incarico di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa sino al termine del comando;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 13/08/2018 con cui il Comitato Esecutivo ha assentito alla proroga del comando fino al 31.12.2020 e la determinazione del segretario generale n. 1340 - 17/08/2018 con cui è stata disposta la proroga fino al termine indicato;

Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm., dalla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 109 di data 29 maggio 2008 e dal Piano esecutivo di gestione esercizio 2020-2022, approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 157 di data 22 novembre 2019;

DETERMINA

1. di dare atto che con il verbale di gara prot. n. 23962 di data 22/12/2020 è stata disposta dal Seggio di gara la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto all'Operatore Economico Kaleidoscopio scs, via Sommarive, 4 - 38123 Trento, Codice fiscale e Partita IVA 01522650223;
2. di approvare, verificata la congruità dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta, la proposta di aggiudicazione all'Operatore Economico Kaleidoscopio scs, in termini di prezzo complessivamente offerto pari ad € 479.738,91, compresi oneri per la sicurezza pari a € 35.034,60 non soggetti a ribasso e al netto di I.V.A. secondo legge, per un periodo di svolgimento del servizio compreso tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2023 e con facoltà da parte della Comunità di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio, non oltre il 31/12/2025;
3. di approvare quale parte integrante e sostanziale il contratto allegato al presente provvedimento, dando atto che tutti i dati e le informazioni personali e specifiche mancanti saranno integrati all'atto della sottoscrizione dello stesso da parte dell'Ufficiale Rogante;
4. di impegnare e imputare la spesa complessiva di **287.843,35=** IVA esente, derivante dal presente provvedimento, a favore dell'Operatore Economico Kaleidoscopio scs, come sopra individuato, al Bilancio di Previsione 2020-2022, suddividendola come di seguito indicato per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2023, demandando ad un ulteriore eventuale provvedimento l'impegno di spesa relativo al periodo biennale di rinnovo del contratto:
quota anno 2021 pari ad € 95.947,78.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3190) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3
quota anno 2022 pari ad € 95.947,78.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3190) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3
quota anno 2023 pari ad € 95.947,79.= IVA esente, al Titolo 1 (capitolo 3190) – Missione 12 – Programma 1 – Macroaggregato 3;
5. di dare atto che la liquidazione ed erogazione a favore dell'affidatario del corrispettivo pattuito per l'incarico di cui sopra avverrà come stabilito all'art. 13

“Modalità di pagamento e fatturazione del compenso” del Capitolato d'appalto, stabilendo che il corrispettivo mensile spettante all'appaltatore per gli esercizi 2021 e 2022, ammonta ad € 7.995,65 per le prime 11 mensilità, ad € 7.995,63 per l'ultima mensilità; mentre invece per l'esercizio 2023 ammonta ad € 7.995,65 per le prime 11 mensilità, ad € 7.995,64 per l'ultima mensilità;

6. di dare atto che il pagamento è altresì subordinato all' attestazione della regolarità dell'avvenuta prestazione da parte del Responsabile di Servizio ed alla presentazione della dichiarazione attestante tutti i necessari elementi identificativi del “conto corrente dedicato” ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'apposizione dei seguenti elementi essenziali sui predetti documenti fiscali: codice CIG, numero e data del presente provvedimento, Codice Univoco Ufficio UF2S6M;
7. di stabilire che tale affidamento esplica la sua efficacia nelle modalità e nei tempi descritti dalla documentazione di gara;
8. di dare avvio – come previsto nei documenti di gara - all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs, 50/2016 e ss.mm., stabilendo che il contratto sarà stipulato nei modi stabiliti dalla Lettera d'invito;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti";
10. di dare atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alta Valsugana e Bersntol approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
12. di trasmettere copia della presente determinazione, ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile;
13. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di

Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
- dott.ssa Francesca Carneri –**

FC

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La firma è apposta in forma digitale.



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

ALLEGATO C - CAPITOLATO D'APPALTO

Servizio di gestione del Centro di Aggregazione Territoriale – ambito territoriale 3

CIG 8508453588

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	3
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	3
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	5
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	6
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 17 – Subappalto.....	7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	8
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	8
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	9
Art. 21 – Sicurezza.....	10
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	10
Art. 23 – Proprietà dei prodotti.....	10
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	11
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	11
Art. 27 – Penali.....	12
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	12
Art. 29 – Recesso	13
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	13
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	14
Art. 33 – Spese contrattuali.....	14
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	14
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	14
Art. 36 – Norma di chiusura.....	14

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Territoriale afferente l'ambito territoriale 3 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto e le finalità dello stesso sono descritte compiutamente nell'Allegato E – Relazione tecnica di progetto.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio verrà eseguito nelle modalità, tempi e caratteristiche definite dal contratto, dall'Allegato E – Relazione tecnica di progetto nonché dalla Proposta progettuale presentata dall'Operatore Economico: si rimanda a tali documenti per qualunque aspetto qui non previsto; l'appaltatore deve garantire lo svolgimento delle attività lì descritte e elencate nel dettaglio.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale, nonché secondo quanto previsto nell'Allegato E – Relazione tecnica di progetto.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - coprogrammare le attività oggetto del servizio, in continuità e coerenza con quanto previsto dall'Allegato E – Relazione tecnica di progetto nonché dalla proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario;
 - effettuare la regia nella costruzione e promozione della rete territoriale;
 - indicare i luoghi in cui verrà svolto il servizio, messi a disposizione dai Comuni sul cui territorio verrà eseguito il servizio;

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;

- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
 - j) le norme del codice civile.
 - k) le norme riguardanti l'affidamento e lo svolgimento di servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo alla L.P. 13/2007, ai relativi regolamenti attuativi e alle linee guide, oltre che alla ulteriore normativa provinciale e nazionale in materia.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore denominata “Proposta progettuale”;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
 - a.6) altri eventuali allegati ed, eventualmente, quelli relativi alle modalità di applicazione delle clausole di tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal comma 4 quater dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2023.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato e del Progetto, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
- per un importo annuo pari a stimati € 12.000,00 oltre IVA per ulteriori e specifiche progettualità da svolgere sul territorio di competenza, che verranno riconosciute solo previa stipula di apposita convenzione fra la Comunità e i Comuni di riferimento per l'ambito territoriale in oggetto;

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, con fatture posticipate, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. **Il subappalto è limitato, per le motivazioni espresse nella determinazione a contrarre, alle sole prestazioni indicate nell'Allegato E – Relazione tecnica di progetto come secondarie (servizio di pulizia).**
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale

del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti **CCNL COOPERATIVE SOCIALI** ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 30 settembre 2020. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".
2. L'aggiudicatario effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, che si differenziano per aspetti qualitativi o quantitativi da quelle del precedente appalto, secondo quanto previsto nel provvedimento a contrarre, individuato nella misura di **77 ore totali settimanali**. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta

elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“*Elenco del personale*”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati e i documenti che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di

Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità Alta Valsugana e Bersntol per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.
7. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui alla documentazione di gara è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 500,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio: particolare rilievo sarà dato a eventuali mancanze o omissioni rispetto a quanto contenuto nella Proposta progettuale presentata.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 7 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - m) violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol";
 - n) violazione degli obblighi di condotta previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità, per quanto compatibili.
 - o) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 31 del presente contratto;
 - p) mancato reiterato rispetto delle obbligazioni derivanti da quanto contenuto nella Proposta progettuale, anche a seguito di applicazione di penali e conseguente ulteriore inadempimento;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol."
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

REP. N° _____

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

per il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Territoriale afferente l'ambito
3 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol per per il periodo 01/01/2021 -
31/12/2023 rinnovabile per un ulteriore biennio fino al 31/12/2025 (CIG
8508453588)

L'anno duemila....., il giorno (..), del mese di in, nella sede
..... - Via, avanti a me delegato a
ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante,
ai sensi dell'art. 95 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827, sono comparsi:

- Pierino Caresia, nato a ***** il ***** C.F., il quale sottoscrive il presente atto
in qualità di legale rappresentante della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, C.F. e
P.I. 02143860225;

- Michele odorizzi, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il
presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico
Kaleidoscopio scs, via Sommarive, 4 - 38123 Trento, Codice fiscale e Partita IVA
01522650223;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 1701 di data 10/11/2020 si è stabilito che
l'affidamento del servizio in oggetto sarebbe avvenuto con modalità di
aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e
dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e del co. 5 e dell' art. 22 della L.P. 13/2007, da tenersi
per via telematica con richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma SAP-SRM fra gli

operatori economici iscritti al bando di abilitazione Servizi socio-assistenziali, categoria merceologica di riferimento CPV 85312400-3 SERVIZI TERRITORIALI;

- con la suddetta determinazione si è approvata la documentazione di gara costituita dalla “Lettera d’invito a presentare offerta” (sub allegato A); “Capitolato d’appalto” (sub allegato C); “Scheda riassuntiva di appalto e relazione tecnica di progetto” (sub allegato E), in cui erano descritte nel dettaglio le caratteristiche del servizio, documenti parti integranti e sostanziali del presente contratto;

- con verbale di gara telematica n. 95614 (agli atti sub prot. n. 23962 di data 22/12/2020), preso atto del verbale tecnico con cui sono stati definiti i punteggi qualitativi dell’unica offerta pervenuta e ammessa (agli atti su prot. 23818 dd 21/12/2020), il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione nei confronti dell’Operatore Economico Kaleidoscopio scs, via Sommarive, 4 - 38123 Trento, Codice fiscale e Partita IVA 01522650223;

- con determinazione n. ***** dd ***** la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e edilizia abitativa ha preso atto della proposta di aggiudicazione, affidando l’incarico al sopraindicato Operatore Economico a fronte di un corrispettivo pari ad € 479.738,91 = IVA esente, compresi oneri per la sicurezza pari a € 35.034,60 non soggetti a ribasso;

con prot. n. 24319 di data 28/12/2020 è stata messa a disposizione del Servizio competente la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, richiamati gli atti di cui sopra come parte integrale e sostanziale del presente contratto, è stato, pertanto, da me accertato - che il Sig..... ha la piena capacità di rappresentare e d’impegnare legalmente l’Operatore Economico aggiudicatario del servizio.

I comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,

rinunciando con il mio assenso alla presenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominata per brevità Comunità o Amministrazione, affida a Kaleidoscopio scs, via Sommarive, 4 - 38123 Trento, Codice fiscale e Partita IVA 01522650223, di seguito denominata per brevità Operatore Economico, come sopra rappresentato, che accetta, l'esecuzione del servizio indicato in premessa, alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto e secondo quanto previsto dalla documentazione inviata in sede di gara, nonché secondo la proposta progettuale presentata dallo stesso Operatore Economico.

Articolo 2 (Documenti che fanno parte del contratto)

L'Operatore Economico si impegna ed obbliga ad eseguire l'esecuzione del servizio, secondo le prescrizioni e condizioni contenute nel "Capitolato d'appalto" allegato al presente atto sotto la lettera "A", la "Scheda riassuntiva di appalto e relazione tecnica di progetto" allegato al presente atto sotto la lettera "B", le condizioni di cui all'offerta economica che è allegata al presente atto sotto la lettera "C" (documento di sintesi generato dal Sistema SAP-SRM, nonché proposta progettuale pervenuta dall'Operatore Economico, allegata al presente atto sotto la lettera "D".

Le parti dichiarano ad ogni effetto, dandosene reciprocamente atto, che gli elaborati sopra individuati costituiscono parte integrante del presente contratto, specificando di conoscerne perfettamente il contenuto e il significato con riguardo alla fornitura.

Le parti danno atto che, in caso di difformità tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato d'oneri, prevalgono quelle di contratto.

Articolo 3 (Corrispettivo)

Il corrispettivo dovuto all'Operatore Economico per il pieno e perfetto adempimento

del presente contratto è stabilito nell'importo di 479.738,91 compresi oneri per la sicurezza pari a € 35.034,60 non soggetti a ribasso e al netto di I.V.A. secondo legge, per un periodo di svolgimento del servizio compreso tra il 01/01/2021 ed il 31/12/2023 e con facoltà da parte della Comunità di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio, non oltre il 31/12/2025. Si rimanda all'art. 13 del Capitolato d'appalto per quanto concerne le modalità di pagamento, tenuto conto che, il corrispettivo mensile spettante all'appaltatore per gli esercizi 2021 e 2022, ammonta ad € 7.995,65 per le prime 11 mensilità, ad € 7.995,63 per l'ultima mensilità; mentre invece per l'esercizio 2023 ammonta ad € 7.995,65 per le prime 11 mensilità, ad € 7.995,64 per l'ultima mensilità, per un ammontare complessivo, nel triennio considerato pari ad € **287.843,35**= IVA esente. Per la determinazione dei corrispettivi mensili inerenti le annualità 2024 e 2025, si rimanda all'ulteriore eventuale provvedimento per il rinnovo biennale del contratto.

Articolo 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, nr. 136. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge nr. 136/2010 sopra citata. Nelle fatture, oltre ai dati inerenti l'appalto, andranno riportati anche il codice CIG (Codice Identificativo Gara) richiamato nell'oggetto del presente contratto e il seguente Codice Univoco Ufficio: UF2S6M. Per le ulteriori specificazioni si rimanda all'art 31 del Capitolato d'appalto.

Articolo 5 (Penali e risoluzione del contratto)

Si rimanda integralmente a quanto previsto all'art. 27 e 28 del Capitolato d'appalto e alla normativa d'interesse in materia di risoluzione e rescissione contrattuale (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e Codice Civile).

Articolo 6 (Obblighi e oneri a carico dell'appaltatore)

Nell'esecuzione del servizio l'Operatore Economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di assunzione della mano d'opera, di tutela, sicurezza, salute, assicurazione sociale e assistenza dei lavoratori nonché alla applicazione integrale delle condizioni economiche e normative contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e negli accordi locali integrativi dello stesso. Si rimanda inoltre a quanto previsto negli artt. 18 e 19 del Capitolato d'Appalto.

Articolo 7 (Elezione di domicilio)

Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol sita in Pergine Valsugana (Trento) – piazza Gavazzi n. 4. e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento.

Articolo 8 – (Piano anticorruzione e codice di comportamento)

Si dà atto che le disposizioni di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 dd. 27/01/2020 e al Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente - si applicano anche all'Operatore Economico, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente atto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 9 (Spese di contratto, imposte e tasse)

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto

(registrazione, diritti di rogito, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed accettata) sono a carico dell'Operatore Economico. Al fini del calcolo del diritto di rogito, si determina il valore del presente contratto in € **287.843,35**= IVA esente. Il presente contratto è soggetto a registrazione con l'applicazione della tariffa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in quanto trattasi di atto posti in essere da una ONLUS.

Articolo 10 (Rinvio a norme di legge e di regolamento)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nel Capitolato d'appalto, le parti rinviando alle seguenti normative: L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento attuativo; L.P. 09 marzo 2016 nr. 2; D.Lgs. 09 aprile 2008 nr. 81; D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 (per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale); Codice Civile.

Articolo 11 (Incompatibilità)

Con la sottoscrizione del presente contratto, il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione né cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011.

Articolo 12 (Privacy)

Con la sottoscrizione del presente contratto, il legale rappresentante dell' Operatore Economico dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, esposta per esteso presso gli Uffici della Comunità. Si rimanda inoltre a quanto previsto nell' art. 24 del Capitolato d'Appalto.

Articolo 13 (Norme finali)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell' art. 1

lett. b) parte II della tariffa allegato A) del D.P.R. 26.10.1972 n.634 e s.m.i.ed . ed è

stato redatto mediante strumenti informatici su n. sette (8) pagine a video, oltre agli

allegati:

- sub allegato “A”, Capitolato d'appalto;
- sub allegato “B” Scheda riassuntiva di appalto e relazione tecnica di progetto;
- sub allegato “C”, Offerta economica (documento di sintesi generato dal Sistema SAP-SRM);
- sub allegato “D” proposta progettuale

Su richiesta delle parti, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto e letto il presente atto,

redatto e stipulato in modalità elettronica ed i relativi sub allegati, ai comparenti, i

quali, da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle

loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto in mia presenza con firma

digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 89/1913, verificata a mia cura ai sensi

dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Il contratto ed i relativi allegati non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico e

verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di

Trento; in tale sede verrà registrato con spese contrattuali assolute in misura fissa pari

ad € 200,00. =.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del

D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni nella L. 212/2012.

Per la Comunità Alta Valsugana e

Kaleidoscopio scs

Bersntol

IL COMMISSARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Pierino Caresia

Dott. Michele Odorizzi

	IL SEGRETARIO GENERALE
--	------------------------

	REGGENTE – UFFICIALE ROGANTE
--	------------------------------

Dott.sa Mariuccia Cemin



PROPOSTA PROGETTUALE

A) CONTENUTI DEL PROGETTO

A1) ANALISI DEL CONTESTO

Il confronto con alcuni testimoni significativi locali (un ex amministratore; un dirigente scolastico; un bibliotecario; un referente del Piano Giovani di Zona; alcuni genitori) e la conoscenza sviluppata a partire dalla pregressa e attuale esperienza della cooperativa sul territorio hanno permesso di evidenziare alcuni elementi di analisi rilevanti, a nostro avviso, per orientare i contenuti della progettazione. Con riferimento al lavoro sociale con preadolescenti, adolescenti e giovani, l'ambito territoriale presenta due contesti con caratteristiche peculiari e assai diverse tra loro. L'altopiano di Piné (comuni di Baselga di Piné e Bedollo) risponde a buona parte delle esigenze aggregative nella fascia 6-14 anni grazie a una grande ricchezza associativa; alcuni dei ragazzi più grandi, costretti a spostarsi a Pergine o a Trento per ragioni di studio, mantengono un legame col territorio e con il suo tessuto associativo in virtù delle positive esperienze pregresse; altri trovano nuovi legami e interessi altrove, disinvestendo progressivamente dal proprio coinvolgimento in iniziative locali. L'interesse dei giovani tra i 14 e i 20 anni, negli ultimi anni, è sembrato orientarsi non tanto verso proposte di aggregazione a bassa soglia, quanto, piuttosto, a una partecipazione attiva dentro progetti con una specifica ricaduta territoriale attorno ad alcune tematiche di interesse (l'ambiente, il lavoro, le tecnologie e la musica, quest'ultima promossa tra i giovani anche grazie all'operato dell'associazione Rock'n Piné). Per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro (in uscita dalla formazione professionale, dalla secondaria superiore o dall'università), inoltre, si pone con forza la questione



delle possibili direzioni da intraprendere e delle possibilità che l'Altopiano - già provato dalla crisi economica, dalla tempesta Vaia e dalla recente pandemia - è in grado di offrire loro. Numerosi giovani imprenditori, negli ultimi anni, hanno scelto di scommettere sul territorio pinetano, ma è indubbio che la riflessione in atto sul futuro dell'Altopiano riguardi anche il futuro dei giovani che lo abitano.

Civezzano e Fornace, pur distinguendosi tra loro per specifiche peculiarità (da un lato il terziario e l'agricoltura, dall'altro l'impresa estrattiva), hanno saputo sviluppare alcuni percorsi di cittadinanza giovanile di indubbio interesse, in primis la Consulta Giovani Civezzano-Fornace e le associazioni Cive Young e Fornace Giovani. Esperienze significative, che hanno avuto riverberi tanto all'interno del Piano Giovani di Zona, quanto nel governo della comunità locale, favorendo una progressiva assunzione di impegni di carattere politico-amministrativo da parte di alcuni giovani leaders informali. Più in generale, nelle due comunità si osserva una buona capacità di "trattenere" i giovani sul territorio, anche negli anni della scuola superiore e dell'università, forse grazie ad una maggiore prossimità con i contesti urbani.

L'ambito territoriale 3, al di là delle peculiarità sopra citate, presenta alcune risorse strategiche che andranno opportunamente valorizzate nella programmazione delle iniziative promosse dal CAT: un Piano Giovani di Zona condiviso, che la recente riforma delle politiche giovanili (2018) pone con forza nella sua funzione di pianificazione strategica e governance territoriale; il recente insediamento di amministratori giovani, alcuni dei quali con trascorsi significativi nelle politiche giovanili locali; due Istituti Comprensivi e l'Istituto De Carneri, che rappresentano, di fatto, non solo un canale privilegiato per



incontrare e conoscere i ragazzi del territorio, ma anche una preziosa opportunità per promuovere iniziative formative congiunte, volte a supportare ragazzi con difficoltà nello studio, offrire contesti esperienziali di apprendimento a carattere laboratoriale, sostenere i genitori nell'agire con consapevolezza il proprio ruolo educativo; due associazioni giovanili ormai consolidate (*Cive Young, Rock 'n Piné*), una Consulta Giovani di Civezzano-Fomace ed alcuni gruppi informali afferenti alle iniziative promosse dal Piano Giovani di Zona; due biblioteche con quattro punti di lettura. Con riferimento alle biblioteche, di particolare interesse per le attività del progetto appare la futura apertura della "LAC- Libri, Arte, Cultura", la nuova biblioteca comunale di Baselga di Piné: gli spazi modulabili in modalità *open space*, la vocazione alla promozione di iniziative culturali e artistiche e l'apertura al territorio - testimoniata anche da una struttura affacciata su un camminamento centrale, lungo il lago della Serraia - ne fanno un partner ideale per la promozione di iniziative di promozione culturale e sociale di spessore e dal forte riverbero territoriale, nonché per la logistica di iniziative ed eventi di richiamo. Ultimo, ma non meno rilevante aspetto riguarda l'elevata frammentazione dell'ambito territoriale (oltre 35 frazioni): un aspetto che richiama, da un lato, l'esigenza di ponderare possibili modalità di intercettare i ragazzi a partire dal decentramento mirato di alcune attività e iniziative; dall'altro, di investire ulteriormente sulla dimensione della comunicazione online: da questo punto di vista verranno valorizzati gli investimenti fatti dalla cooperativa in termini di know-how e struttura nella direzione di una possibile digitalizzazione dei servizi educativi, al fine di ridurre il più possibile l'impatto dell'emergenza sanitaria sull'operatività dei servizi e di favorire una più ampia partecipazione.



A2) OBIETTIVI DEL PROGETTO

a) [Destinatari: 11-16 anni] Promuovere esperienze di aggregazione e protagonismo complementari e/o integrative all'offerta esistente, valorizzando la collaborazione con il tessuto associativo locale e curando la dimensione territoriale delle iniziative proposte.

b) [Destinatari: 11-14 anni] Supportare in modo mirato i percorsi di inclusione scolastica dei/le ragazzi/e, promuovendo un'opportuna sinergia con gli Istituti Comprensivi.

c) [Destinatari: 14-20 anni] Promuovere contesti di educazione alla cittadinanza attraenti e con un chiaro riverbero nelle comunità, valorizzando la sinergia con il Piano Giovani di Zona, le biblioteche e le associazioni giovanili attive sul territorio nella co-progettazione e realizzazione delle attività.

d) [Destinatari: 17-29 anni] Favorire la transizione all'età adulta, offrendo - in stretta sinergia con le la Comunità di Valle, le Amministrazioni Comunali, il Piano Giovani di Zona e i giovani imprenditori locali - occasioni di confronto e sul nesso tra futuro delle comunità e futuro dei giovani che le abitano: uno sguardo "glocale": per riscoprire il *genius loci* e le potenzialità del territorio.

e) [Destinatari: genitori, adulti significativi] Promuovere una riflessione costante sul ruolo educativo, alimentando spazi di confronto e formazione tanto con i genitori, quanto con altri attori-chiave del progetto sul territorio.

f) [Destinatari: 11-29 anni; adulti significativi] Sviluppare la dimensione online del progetto, differenziando le strategie comunicative e favorendo un'integrazione mirata del lavoro in presenza, al fine sia di agevolare la partecipazione dei ragazzi residenti nelle aree più periferiche, sia di garantire il più possibile la continuità delle iniziative attivate.



C) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

C1) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Equipe educativa. In coerenza con i requisiti professionali previsti per i Centri Aggregativi Territoriali nel “*Catalogo dei Servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento*”, il servizio sarà condotto da un'equipe eterogenea in funzione all'approccio metodologico e alla varietà delle aree di intervento previste. Il gruppo di lavoro sarà costituito da educatori e animatori che avranno competenze complementari, in grado di dare risposta ai bisogni rilevati in modo diversificato e con un'organizzazione flessibile e adattabile ai diversi contesti territoriali e alla varietà delle azioni programmate.

Programmazione oraria delle attività. Di seguito si riporta la ripartizione del monte ore settimanale (70 ore) prevista per il funzionamento del servizio.

Attività di programmazione: 20% del monte orario annuo (indicativamente 14 h/set.), attività di comunicazione e promozione anche via web e iniziative propedeutiche alla gestione della relazione diretta con l'utenza.

Attività di frontale e di contatto diretto con l'utenza: 70% del monte orario annuo (indicativamente 56 h/set.) attività a diretto contatto con l'utenza (ragazzi/e, giovani e adulti di riferimento) anche attraverso l'utilizzo dei social media (*YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram*) e secondo le finalità generali previste dal progetto nelle 4 comunità di riferimento.

Attività di coordinamento: 10% del monte orario annuo (indicativamente 7 h/set.), partecipazione al tavolo di indirizzo territoriale e al Piano Giovani di Zona; supervisione progettuale e raccordo tra l'equipe educativa e il committente. Le percentuali indicate potranno essere rimodulate nella pianificazione settimanale in base alla programmazione e organizzazione



delle attività, tenendo conto di periodi di maggior contatto con l'utenza (*periodo estivo o progetti/percorsi specifici*) e/o di specifiche esigenze rilevate in accordo con il tavolo di indirizzo territoriale.

Lo sviluppo delle attività sarà condotto in una logica circolare e di rete diffusa, nell'ottica della comunità educante, per permettere un più ampio confronto con i ragazzi, i giovani, gli adulti significativi del territorio e i rappresentanti istituzionali. L'equipe educativa, infatti, svilupperà e manterrà una continua relazione a vari livelli (descritti al punto F) per raccogliere ulteriori elementi di contesto e di interesse e per validare e concertare con i diversi stakeholder la programmazione e lo sviluppo di azioni e di progetti specifici. Le attività e le iniziative concordate con il tavolo di indirizzo non saranno realizzate solo negli spazi dedicati al progetto nelle 4 comunità, ma verranno il più possibile rese fruibili e partecipabili grazie all'utilizzo di canali *social media* specifici del servizio e a uno specifico e mirato decentramento delle attività in altri luoghi di interesse e/o frequentazione per i giovani.

Ambiti di intervento

Sportello informativo e corner territoriali (obiettivo E e A): accanto alle aperture settimanali delle strutture, nel corso dell'anno verranno organizzati appuntamenti di sportello con la presenza degli educatori sul territorio, al di fuori delle sedi specifiche del CAT. Le aperture del centro per una settimana, indicativamente una volta ogni 4 mesi, verranno riconfigurate come corner di attività (*laboratori, esposizione di prodotti artistici o multimediali, presentazione di esperienze e showcase delle attività del CAT*), diffusi nelle diverse frazioni - in particolare in quelle più periferiche - allo scopo di far conoscere il più possibile le attività del progetto e recuperare, nell'incontro con



i partecipanti, elementi utili al loro orientamento. Potranno prevedere il coinvolgimento di giovani volontari, artisti e artigiani locali, oltre alla collaborazione con i bibliotecari, responsabili associativi ed esercenti.

Spazio Studio (obiettivo B) Co-progettato con gli Istituti Comprensivi e rivolto ai ragazzi delle scuole medie, prevede la possibilità di svolgere i compiti individualmente o in piccoli gruppi con un supporto mirato nella ricerca di un metodo di studio efficace. L'iniziativa, già sviluppata in altri contesti, prevede la collaborazione con le famiglie, nonché la possibilità di formare giovani volontari in qualità di tutor, con attestazione delle ore di volontariato svolte.

Percorsi esperienziali (obiettivi A, C, D) che coinvolgano gruppi di ragazzi e giovani nel confronto e nell'approfondimento di tematiche di interesse e/o di particolare rilevanza territoriale, connesse alla cittadinanza attiva e digitale, alla legalità, alla sostenibilità ambientale, all'orientamento al lavoro. I percorsi – realizzati nel corso di più appuntamenti durante l'anno con la possibilità di esperienze intensive (campus estivi o viaggi) - alterneranno il coinvolgimento di esperti o di testimoni significativi (*ricercatori, artisti, artigiani, imprenditori, cittadini attivi, esperti*) a spazi di confronto e discussione attiva, anche a carattere laboratoriale e metteranno al centro la capacità dei giovani di produrre idee, intuizioni e proposte per il proprio territorio. Ogni percorso prevedrà la restituzione degli esiti alle comunità (*mostre, performance, eventi, presentazioni, installazioni artistiche, pubblicazione articoli o testimonianze*).

Laboratori del fare e dei saperi (obiettivi B e A) con una specifica attenzione alla multimedialità e alla creatività (*Falegnameria, Robotica e coding, stampa 3D, VideoMaking*). L'intento è allestire contesti sperimentali per supportare i ragazzi nella formazione e nell'acquisizione di abilità riferibili al quadro delle



competenze trasversali (*di tipo operativo, logico, relazionale, sociale*)

attraverso l'apprendimento creativo ed esperienziale con la realizzazione di prodotti legati a precisi compiti di realtà. I laboratori potranno essere co-progettati con gli Istituti Comprensivi e l'Istituto De Carneri e rientrare – qualora se ne ravvisi l'opportunità - nella loro offerta formativa curricolare o extracurricolare, anche attraverso progetti a valere sul FSE (di cui la cooperativa è ente formativo riconosciuto).

Eventi e manifestazioni di carattere territoriale (obiettivi B, A e D). Saranno, a un tempo, luogo strategico di visibilità per il progetto, spazio per il coinvolgimento attivo di adolescenti e giovani e occasione di incontro e collaborazione tra generazioni. Potranno essere realizzati: al termine di un percorso per comunicarne gli esiti; come iniziativa per il lancio di un progetto o un'attività; nell'ambito di altre iniziative di comunità, come spazio promozionale e informativo del CAT; come opportunità di promozione della creatività giovanile e formazione alla cittadinanza, supportando i giovani promotori nella co-progettazione e co-gestione di eventi ad hoc pensati e proposti da loro.

Percorsi di formazione alla genitorialità (obiettivo E): in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, con il tavolo di indirizzo territoriale e le consulte dei genitori saranno programmati percorsi di formazione a partire da una puntuale analisi del fabbisogno. Le tematiche, a titolo di esempio, potranno riguardare: l'affettività; la relazione con il figlio che cambia; la promozione della salute; bullismo e cyberbullismo; l'impatto delle tecnologie nel quotidiano; il supporto allo studio da casa. Gli incontri di formazione prevedono il contributo di esperti e l'utilizzo di strategie mirate al coinvolgimento attivo delle consulte genitori



nell'analisi del fabbisogno e dei genitori nella gestione d'aula.

Attivazione canali social e web (obiettivo F): L'utilizzo del web e dei social media sarà funzionale non solo a promuovere l'operato del CAT, ma anche a: dare continuità in remoto alle iniziative proposte; educare alla cittadinanza digitale; attivare specifiche iniziative online (*webinar, videochat, forum, ecc*) con il contributo di testimoni significativi e formatori su tematiche di interesse e/o specifiche opportunità per i giovani (*es. l'accesso al mondo del lavoro; la cura dell'ambiente; le relazioni in famiglia, ecc.*). Le attività verranno condotte anche grazie al contributo di giovani volontari e tirocinanti dell'Istituto Pavoniano Artigianelli, che affiancheranno gli educatori nella programmazione e implementazione di un piano editoriale specifico per le diverse fasce d'età.

Nella fase di avvio della nuova gestione e a partire dal confronto con il tavolo di indirizzo territoriale e in accordo con il committente verrà valutata la possibilità di mantenere attive le aperture previste per l'anno scolastico in corso (*spazi di aggregazione, spazio studio, attività specifiche di sportello*) nel rispetto degli impegni assunti con i ragazzi e le famiglie e secondo i protocolli di tutela alla salute e di contrasto alla diffusione del Covid-19.

La **promozione del volontariato** e della cittadinanza attiva - un *leit motiv* del progetto - si concretizzerà non solo negli ambiti di intervento sopra descritti, valorizzando attitudini e abilità personali intercettate nella relazione quotidiana con giovani e adulti del territorio, ma anche attraverso l'attivazione di progetti nell'ambito del Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP) - di cui la cooperativa è ente accreditato - e del Servizio Civile Internazionale, grazie alla convenzione con il programma "*Internationalen Jugendfreiwilligendienstes*".

I giovani volontari si affiancheranno all'equipe educativa nella gestione delle



attività del CAT, partecipando alla programmazione e a momenti di formazione specifica condotti dagli educatori e dal coordinatore.

D) IMPATTO SOCIALE

Per descrivere l'impatto sociale, secondo il modello della catena del valore, abbiamo individuato, per ciascuno dei principali stakeholder, alcuni indicatori ed esiti attesi. Va precisato che questi ultimi andranno comunque valutati nel confronto con i vari attori coinvolti e all'interno del tavolo di indirizzo.

Stakeholder: ragazzi/e 11-14 anni. Indicatori: N. di partecipanti ai percorsi proposti; livello di cambiamento percepito dai ragazzi (inizio e fine esperienza); grado di autonomia raggiunto; frequenza dei ragazzi ai percorsi proposti. Risultati attesi: ampliamento del campo esperienziale, prima sperimentazione di forme di protagonismo nella comunità, migliore gestione degli impegni scolastici.

Stakeholder: adolescenti 14-19 anni. Indicatori/output: n. adolescenti coinvolti in spazi e occasioni di confronto su temi di interesse; n. di giovani attivati in un percorso di co-progettazione di iniziative; n. di partecipanti alle iniziative; livello e grado di partecipazione e coinvolgimento nelle diverse fasi di realizzazione delle attività; n. di attività/eventi co-progettati con i giovani; rilevanza autovalutata degli apprendimenti. Risultati attesi: sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e digitale, migliore conoscenza delle opportunità offerte dal territorio.

Stakeholder: giovani 20-29 anni. Indicatori: n. giovani coinvolti in spazi e occasioni di confronto su temi di interesse; n. di giovani attivati in un percorso di co-progettazione di iniziative; n. di partecipanti alle iniziative; livello e grado di partecipazione e coinvolgimento nelle diverse fasi di realizzazione delle



attività; n. di attività/eventi co-progettati con i giovani stessi; rilevanza auto

valutata degli apprendimenti. Risultati attesi: maggiore consapevolezza

rispetto all'orientamento del proprio percorso di vita e alle possibili forme di

investimento personale sul territorio.

Stakeholder: Istituti Comprensivi. Indicatori: n. iniziative realizzate; n.

ragazzi coinvolti; n. genitori coinvolti (analisi del fabbisogno realizzazione e

valutazione iniziative); risorse messe in campo dalle scuole a sostegno dei

progetti. Risultati attesi: integrazione dell'offerta a supporto del successo

formativo, rinforzo alleanza educativa con le famiglie.

Stakeholder: Associazioni. Indicatori: n. collaborazioni attivate; n. iniziative

co-progettate e realizzate; risorse messe in campo a sostegno dei progetti.

Risultati attesi: sviluppo di connessioni significative con adolescenti/giovani.

Stakeholder: Biblioteche. Indicatori: Statistiche di frequenza; n. iniziative co-

progettate e realizzate. Risultati attesi: maggiore fruizione da parte dei giovani

coinvolti, sviluppo/integrazione di progetti rivolti alla fascia giovanile.

Stakeholder: Piano Giovani di Zona. Indicatori: n. di nuovi contatti; n.

iniziative co-progettate, n. iniziative realizzate. Risultati attesi: migliore

capacità di connettere preadolescenti, adolescenti e giovani nella proposta di

progetti e iniziative di loro interesse.

Stakeholder: Enti pubblici. Indicatori: assunzione degli elementi di

conoscenza acquisiti negli atti di indirizzo (es. PSG). Risultati attesi: Migliore

capacità di orientare le proprie policy in favore della popolazione target

E) ESPERIENZA PROFESSIONALE

Si prevede di coinvolgere 4 operatori con la seguente suddivisione oraria: 56

h/set. 2 educatori professionali con esperienza nell'ambito delle politiche



giovanili e del lavoro territoriale, 7 h/set. 1 animatore-operatore multimediale

esperto di *social media e comunicazione*, 7 ore 1 coordinatore con esperienza

pluriennale (superiore ai 36 mesi) nel coordinamento e nella gestione di servizi

territoriali per minori e famiglie.

F) CAPACITA' DI FARE RETE SUL TERRITORIO

Il lavoro di rete sul territorio si articolerà in cinque ambiti distinti e sinergici.

Il confronto nel tavolo di indirizzo del progetto, finalizzato alla valutazione in

itinere e all'orientamento dell'operato del CAT. In questa sede, nel confronto

con i referenti istituzionali della Comunità di Valle e dei quattro Comuni:

verranno analizzati in itinere i fabbisogni e le questioni emergenti, con

conseguente definizione delle priorità di intervento; verranno valutate le

possibili opzioni per l'allocazione e l'utilizzo delle risorse disponibili; verranno

valutate le iniziative promosse, dal punto di vista sia della loro realizzazione

(output o prodotti), sia degli esiti raggiunti rispetto ai destinatari previsti.

La partecipazione al tavolo del Piano Giovani di Zona: considerata la recente

riforma delle politiche giovanili provinciali (2018), che riconosce ai territori la

possibilità di determinare i propri orientamenti strategici (anche pluriennali) in

materia di politiche giovanili, il CAT offrirà il proprio contributo al Tavolo su più

livelli: nell'analisi del contesto territoriale; nell'elaborazione e realizzazione di

strategie di relazione con gli attori significativi; nell'istruttoria di proposte

progettuali co-ideate con gruppi di giovani e realtà associative.

La collaborazione e il confronto con i due Istituti Comprensivi, finalizzati alla

ricerca di possibili sinergie e all'istruttoria progettuale di percorsi esperienziali

rivolte a ragazzi/e frequentanti la secondaria di primo grado (laboratori artistici,

di educazione digitale, ecc.) e iniziative formative rivolte ai genitori.



La connessione e la collaborazione con esponenti dell'imprenditoria giovanile

locale e rappresentanti delle eccellenze locali, finalizzate a individuare possibili iniziative volte sia a promuovere nei confronti di altri giovani le peculiarità e le opportunità offerte dal territorio, sia ad ampliare tra giovani e adulti significativi il dibattito attorno alle possibili prospettive e priorità per immaginare e costruire un futuro sostenibile per le quattro comunità e i giovani che le abitano.

La collaborazione con l'APT Piné Val di Cembra, volta a diffondere il più possibile - anche in ambiti delle comunità non vicine al lavoro sociale - una visione condivisa dei giovani come risorsa del territorio, attraverso la promozione sistematica degli eventi di carattere culturale, artistico e sociale co-progettati e realizzati all'interno dei canali ordinari dell'azienda (*calendari stagionali; video online; pubblicazioni promozionali, ecc.*).

G) CAPACITA' GENERATIVA DEL PROGETTO

I fattori portanti connessi alla capacità di produrre effetti rilevanti allo sviluppo del capitale relazionale e sociale e capaci di rinsaldare e qualificare l'operato in termini di sostenibilità sociale ed economica nel medio-lungo periodo, sono riconducibili:

- alla possibilità per i/le ragazzi/e coinvolti di trovare nelle esperienze proposte elementi utili a motivare e rinsaldare un atteggiamento proattivo, aperto alla comunità, disponibile all'impegno e al confronto con l'altro e tra generazioni, immaginando in questo anche la possibilità sostenere la formazione di peer leaders territoriali nell'ambito di specifiche iniziative;
- all'elaborazione di progetti finanziabili attraverso canali terzi (FSE; Piano Giovani di Zona; SCUP; bandi di fondazioni provinciali o nazionali; ERASMUS



+, ecc.), volti a sviluppare gli ambiti di intervento descritti;

- allo sviluppo di una comunità educante, intesa come ecosistema plurimo, composto da soggetti diversi (enti pubblici, istituti scolastici, terzo settore, associazionismo, gruppi informali, imprenditori locali) e, tuttavia, capaci di comporre sguardi diversi dentro un orientamento condiviso: la centralità dell'investimento nell'educazione e formazione dei giovani al protagonismo responsabile e alla cittadinanza competente come una delle chiavi possibili per re-immaginare il futuro di un territorio.

H) CAPACITA' DI INNOVAZIONE

Possiamo riassumere la capacità di innovazione nei seguenti punti:

- attenzione alla creazione di un ecosistema territoriale plurimo, vocato alla promozione sociale e culturale dei giovani come investimento cruciale per lo sviluppo del capitale sociale e di competenze di cittadinanza nelle quattro comunità dell'ambito territoriale;
- creazione di un nesso significativo, dal punto di vista culturale, tra il futuro dei territori e il futuro dei ragazzi, con particolare riferimento alla possibilità di questi ultimi di investire in essi;
- investimento nella dimensione online per il supporto e l'integrazione in remoto del lavoro in presenza, nell'ottica sia per favorire la partecipazione nelle aree più periferiche, sia di garantire la continuità dei processi attivati;
- attenzione alla dimensione formativa di carattere esperienziale su più livelli: inclusione scolastica; percorsi di educazione alla cittadinanza; sostegno al ruolo educativo;
- integrazione delle risorse disponibili attraverso lo sviluppo di progetti ad hoc candidabili a finanziamenti terzi.



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firmato digitalmente)

- -



ALLEGATO E - SCHEDA RIASSUNTIVA DI APPALTO e RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

SCHEDA RIASSUNTIVA DI APPALTO

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	DESCRIZIONE
Oggetto	Affidamento servizio di Centro di Aggregazione Territoriale (di seguito CAT) ambito 3 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (CIG 8508453588). Per la specifica descrizione si rimanda al punto 5.4 "Centro di Aggregazione Territoriale - Servizi Territoriali" del Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020
Numero gara	Gara telematica n. 95614
Requisiti di partecipazione	Accreditamento allo svolgimento di SERVIZI TERRITORIALI da parte delle Provincia Autonoma di Trento ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/leg. avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale"
Descrizione delle caratteristiche del servizio	Si rimanda interamente alla relazione tecnica sotto riportata
Scadenza presentazione offerte	giovedì 10 dicembre 2020 ore 10:00
Apertura offerte	giovedì 10 dicembre 2020 ore 11:30 presso l'ufficio 2.06 sito al II piano della Sede della Comunità, in piazza Gavazzi 4 – Pergine V. (TN)
Termine anteprima	Giovedì 26 novembre 2020 ore 13:00
Scadenza richiesta chiarimenti	Giovedì 26 novembre 2020 ore 12:00
Provvedimento a contrarre	Determinazione del Responsabile di Servizio n. ***** dd *****.
Categoria merceologica	CPV 85312400-3, SERVIZI TERRITORIALI
Importo complessivo a base d'asta	EURO 493.492,65 di cui: a) EURO 458.458,05 a base d'asta; b) EURO 35.034,60 <u>non soggetti a ribasso</u> per oneri rischi interferenziali, comprensivi di € 50,00 per la riunione di coordinamento iniziale (solo per il primo anno)
Costo della manodopera	EURO 388.875,05
Oneri rischi aziendali	EURO 438,02

Criterio di aggiudicazione	<u>Offerta economicamente più vantaggiosa</u> ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e ss.mm. e dell'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007. Al ribasso sul prezzo a base di gara verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti; all'offerta tecnica, calcolata con criteri di valutazione di natura qualitativa, verrà attribuito un punteggio massimo di 90 punti
Durata del contratto	Triennale, dal 01/01/2021 al 31/12/2023, con possibilità di rinnovo da parte della Comunità per ulteriori 2 anni e comunque non oltre il 31/12/2025
Pagamenti	Saranno effettuati con le modalità indicate all'art. 13 dell'Allegato C – Capitolato d'appalto
Penali	Si rimanda all'art. 27 dell'Allegato C – Capitolato d'appalto
Subappalto	Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e ss.mm., <u>è ammesso – parzialmente - il subappalto</u> (nei limiti e nelle modalità stabilite dalla lettera d'invito e dell'allegato C - Capitolato d'appalto).
Garanzia provvisoria	<u>Non è richiesta</u> presentazione di garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara
Garanzia definitiva	<u>E' richiesta</u> la presentazione di garanzia definitiva
Polizza assicurativa	<u>E' richiesta</u> la presentazione di polizza assicurativa
Sopralluogo	<u>Non è previsto sopralluogo obbligatorio</u> dei concorrenti sui luoghi oggetto del servizio.

La Stazione Appaltante si può riservare, in quanto espressamente previsto dalla lettera d'invito, di dare avvio al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La procedura **non è soggetta a AVCpass.**

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

1. Inquadramento generale dell'affidamento

Il presente appalto prevede l'affidamento del servizio di CAT dell'ambito 3 della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con le seguenti caratteristiche:

Destinatari

I destinatari del servizio sono:

- minori e giovani di età tra gli 11 e i 30 anni
- genitori e nuclei con bambini da 0 a 10 anni e comunque genitori e nuclei dei minori/giovani coinvolti nelle progettualità del Centro

Ambito territoriale di riferimento

I destinatari devono essere residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale 3, composto dal territorio di competenza dei seguenti Comuni: **Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace.**

Finalità principali

Lo scopo del servizio è:

- **accompagnare i giovani** nel loro passaggio all'età adulta contribuendo a ridurre l'incertezza e l'insicurezza relativamente alla loro "identità" e "spazio" nel contesto sociale
- stimolare la capacità di iniziativa, attivazione ed **empowerment**
- agevolare il successo formativo, la ricerca del lavoro, la capacità imprenditoriale e l'autonomia abitativa dai genitori
- costruire reti di famiglie con momenti di confronto e formazione sui temi legati alla genitorialità e ai minori/giovani
- creare **sinergie** con gli altri stakeholders del territorio ed in particolare con gli operatori economici gestori dei Centri Socio Educativi Territoriali e del servizio di Educativa di Strada

Finalità secondarie

In secondo luogo, anche per perseguire le finalità principali, il servizio può:

- promuovere la partecipazione attiva e solidale alla vita della comunità
- favorire l'acquisizione di competenze civiche e cittadinanza attiva
- promuovere il volontariato sociale in un'ottica di solidarietà trasversale a generazioni e appartenenze culturali
- favorire la socializzazione tra pari e l'aggregazione
- sensibilizzare rispetto alla parità di genere
- favorire la contaminazione tra culture e generazioni diverse
- stimolare stili di vita sani

Azioni

Per il perseguimento delle finalità indicate, l'operatore economico realizzerà azioni progettuali sul territorio di competenza che dovranno essere individuate attraverso il modello della governance partecipativa e della progettazione in rete.

Metodologia

Modello governance partecipativa

Nella definizione delle azioni da svolgere sul territorio, l'operatore economico seguirà il metodo della governance partecipativa e dell'empowerment, in cui i giovani sono coinvolti attivamente ed in qualità di cittadini ad esprimere il loro punto di vista per la definizione delle azioni e delle progettualità, dando piena attuazione al protagonismo giovanile. L'operatore economico in tale

contesto ha il compito di supportare e accompagnare, lasciando tutto lo spazio alle singole progettualità di esprimersi.

Modello della progettazione in rete

L'operatore economico definirà le azioni da svolgere sul territorio applicando anche il metodo della progettazione in rete con gli stakeholders del territorio (enti pubblici, istituti scolastici e formativi, associazioni, altri soggetti del terzo settore, soggetti privati...): in particolare è richiesta una stretta sinergia con le azioni e gli obiettivi posti in essere dal servizio di Educativa di strada e del Centro Socio Educativo Territoriale (CSET) del proprio ambito di competenza, al fine di coinvolgere tale fascia di utenza nelle progettualità del CAT, nonché con i Comuni del proprio ambito territoriale di competenza.

Luogo di svolgimento del servizio

L'operatore economico avrà a disposizione una sede operativa presso ciascuno dei Comuni del territorio di competenza. L'operatore economico non sostiene alcuna spesa per tali strutture, se non le spese per le pulizie ordinarie e di disinfezione previste dalla normativa anti COVID-19. Il servizio potrà essere svolto anche presso i luoghi frequentati dai giovani, al fine di creare un CAT "diffuso" sul territorio. I Comuni assegneranno le sedi direttamente all'operatore economico.

Referente Tecnico Organizzativo

L'operatore economico individuerà un Referente Tecnico Organizzativo (**RTO**). L'RTO dovrà garantire la sua partecipazione a tavolo di indirizzo previsto nel paragrafo successivo e costituire il raccordo operativo nella gestione dell'utenza e dei servizi.

Ruolo dei Comuni

La Comunità ha in essere un accordo di collaborazione con i Comuni dell'ambito territoriale di competenza, in base al quale sono definite le modalità di raccordo per la piena esecuzione del servizio. In particolare i Comuni partecipano alla spesa per la realizzazione delle progettualità sul territorio e fanno parte di **un tavolo di indirizzo**.

L'operatore economico può quindi contare su un importo supplementare, pari a circa € 12.000,00 annui per le progettualità da svolgere sul territorio di competenza, che verranno riconosciute attraverso una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 27, co.2 lett. a) della LP 2/2016.

Il Tavolo di indirizzo

Il tavolo di indirizzo ha configurazione variabile: potrà avere una conformazione estesa, (in cui, a mero titolo esemplificativo, saranno coinvolti tutti i Comuni del territorio di competenza della Comunità, nonché i referenti e gli RTO di tutte le progettualità ed i Servizi rivolti ai giovani attivati sul territorio) o più ristretta, in base alle finalità perseguite. Al tavolo potranno partecipare anche giovani del territorio dando piena attuazione al modello della governance partecipativa.

Il tavolo di indirizzo definisce obiettivi specifici, valuta le progettualità che sulla base di tali obiettivi vengono presentate dall'operatore economico, suggerisce modalità di coinvolgimento dei giovani e monitora i risultati conseguiti. Può suggerire indicatori di impatto. L'operatore economico, sulla base del lavoro di rete con il territorio, può suggerire al tavolo obiettivi da perseguire, bisogni da soddisfare, progettualità da realizzare.

L'RTO avrà il compito di esporre al Tavolo le progettualità svolte, l'impatto sul target di riferimento, le sinergie e i raccordi di rete attuati. Avrà inoltre il compito di elaborare report periodici sull'andamento del servizio.

Orari

Gli orari e la presenza del CAT sul territorio saranno stabiliti in base alle progettualità formulate attraverso il tavolo di indirizzo.

La Comunità educante

L'operatore economico dovrà agire in stretta connessione ed integrazione con le ulteriori progettualità presenti sul territorio, contribuendo a sviluppare una rete diffusa di opportunità in relazione ai diversi target coinvolti.

Ruolo della Comunità

La Comunità ha il ruolo di regia nella costruzione e promozione della rete territoriale. Monitora inoltre i risultati conseguiti.

Valutazione di impatto sociale

Al fine di valutare l'impatto sociale, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati si valuteranno gli indicatori di natura qualitativa e quantitativa proposti dall'operatore economico. Il tavolo potrà inoltre proporre ulteriori indicatori di impatto.

2. Prospetto calcolo importo complessivo a base d'appalto

Si riporta l'articolazione dei costi individuati per la definizione dell'importo complessivo a base d'appalto:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	EURO 493.492,65
di cui:	<p>A) EURO 388.875,05 quinquennali per il COSTO DEL PERSONALE così composto:</p> <p>A1) EURO 338.704,20 PER LA COMPONENTE PROFESSIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 191.556,65 quinquennali per un educatore professionale coordinatore LIV D3 a tempo pieno (€ 38.311,33 annui); - € 147.147,55 quinquennali per un educatore professionale assistente sociale LIV D2 PT 32 ore (€ 29.429,51 annui). <p>A2) EURO 50.170,85 PER LA COMPONENTE PULIZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 25.145,85 quinquennali per un addetto alle pulizie LIV A1 PT 7 ore (€ 5.029,17 annui); - € 25.025,00 quinquennali per <u>pulizie straordinarie connesse alla disinfezione periodica</u> per limitare il contagio COVID-19 (€ 5.005,00 annui); <u>come da tabella di dettaglio sottostante (tale costo sarà riconosciuto per la sola durata all'emergenza epidemiologica in corso).</u> <p>Per il calcolo del costo del lavoro è stato utilizzato il CCNL delle cooperative sociali integrato con il CCPL. In particolare si è tenuto conto dell'incremento contrattuale stimato al 5% derivante dal rinnovo in atto della parte economica. Per il costo delle pulizie straordinarie anti COVID si è applicata la deliberazione 726/2020)</p>
	<p>B) EURO 10.009,60 quinquennali) per ONERI DA RISCHI INTERFERENZIALI non soggetti a ribasso pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 7.839,00 quinquennali (€ 1.567,80 annui) per spese sicurezza rischi interferenziali COVID ai sensi dell'art. 7ter della L.P. 2/2020 e della delibera GP 726/2020, che individua il costo del KIT BASE DI SICUREZZA come da tabella di dettaglio sottostante. Ipotizzati 260 giorni lavorativi annui per 3 lavoratori; - € 2.120,60 quinquennali (98,92 annui per KIT INTEGRATIVI cassette di sicurezza per le 4 sedi + € 306,80 annui per misurazione corporea giornaliera +1 termoscanner pari ad € 92,00 UNA TANTUM) come da tabella di dettaglio sottostante). <p>Tali costi sono riconosciuti per la sola durata all'emergenza epidemiologica in corso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 50,00 per la riunione di coordinamento iniziale
	C) EURO 94.608,00 per UTILI E SPESE GENERALI

Costi della sicurezza (art. 7ter L.P. 2/2020 e delibera GP 726/2020)				
COD.	DESCRIZIONE	P.U.	Q.TA'	TOTALE ANNUO
S.90.10.0080	<p>KIT BASE DI SICUREZZA Fornitura di kit base di sicurezza da prevedersi per il singolo lavoratore/giorno costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero 2 maschere facciali filtrante tipo chirurgico monouso con classe di tipo I classificate secondo norma UNI EN 14683 e marcate CE; il dispositivo sarà composto da uno strato filtrante posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto; il materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura, non deve disintegrarsi, rompersi o strapparsi per il periodo di impiego previsto; inoltre i materiali che entrano in contatto con la pelle del portatore non devono causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la maschera facciale non dovrà limitare il campo visivo dell'operatore. La maschera facciale dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni minime: efficienza di filtrazione batterica (BFE, %) ≥ 95; pressione differenziale (Pa/cm²) < 40; pulizia microbica (ufc/g) ≤ 30; omologate con un'efficienza di filtrazione (capacità di catturare le sostanze dannose delle particelle che si trovano nell'aria) di almeno il 98% e per trattenere particelle fino a dimensioni di 0,6 μm; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale al 5%; - numero 2 paia di guanti monouso in gomma sintetica di nitrile con spessore almeno di 0,10 mm. I guanti saranno privi di polvere sulla superficie interna e dovranno garantire adeguata resistenza e protezione sul bracciale per evitare che il guanto si danneggi facilmente quando viene indossato. ATTENZIONE l'uso del dpi è da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non deve intendersi come sostituto della dotazione "standard" prevista dal D.Lgs. 81/08. - dotazione di flaconcino igienizzante per le mani da 50 ml; la soluzione idroalcolica sarà specifica per l'igienizzazione delle mani con concentrazione di etanolo (alcool etilico) compresa tra il 70% il 95%. Il prodotto deve essere dermatologicamente testato. - contenitore personale in materiale plastico lavabile e riutilizzabile per più giorni. ATTENZIONE: il dpi è da prevedersi per mantenere il distanziamento sociale tra i lavoratori della stessa ditta o di ditte diverse che operano in cantiere; ma non va a sostituire la dotazione standard prevista dal D.Lgs. 81/08. L'utilizzo della voce è da intendersi in alternativa alla previsione di impiegare dpi "singoli". In alternativa alle maschere facciali monouso possono essere utilizzate maschere facciali lavabili aventi le medesime certificazioni, fermo restando che la misurazione giornaliera avverrà considerando il valore del kit così come precedentemente definito. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennità di smaltimento del rifiuto 	€ 2,01	3 (*260 giorni)	€ 1.567,80
TOTALE QUINQUENNALE				€ 7.839,00

Costi ANNUI Kit integrativi della sicurezza (art. 7ter L.P. 2/2020 e Delibera GP 726/2020)				
COD.	DESCRIZIONE	P.U.	Q.TA'	TOTALE
S.90.30.0020	<p>KIT INTEGRATIVO DI SICUREZZA per CIASCUNA da collocare nelle sedi dell'ambito territoriale di riferimento (Altopiano della Vigolana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico, Tenna)</p> <p>Integrazione alla cassetta di pronto soccorso con la fornitura di kit integrativo da prevedersi per il singolo cantiere costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maschera facciale filtrante antipolvere anatomica usa e getta monouso, con classe di protezione FFP2 senza filtro certificata ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992, classificata secondo norma UNI EN 149:2009 e marcata CE; la maschera facciale dovrà quindi riportare etichetta con dicitura "maschera filtrante antipolvere EN 149, anno di produzione, classificazione"; sarà costituita da materiale adatto a resistere al maneggiamento e all'usura per il periodo di impiego previsto; i materiali che entrano in contatto con la pelle del portatore non dovranno causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute; la maschera facciale non dovrà limitare il campo visivo dell'operatore e dovrà garantire una sufficiente tecnologia filtrante, essendo dotata di strato di carbone attivo, in modo da mantenere la resistenza respiratoria bassa (inspirazione: 0,7 per 30 l/min e 2,4 per 95 l/min; espirazione 3,0 per 160 l/min) e da non ostacolare la normale respirazione. In particolare dovrà garantire queste prestazioni: protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute; omologate con un'efficienza di filtrazione (capacità di catturare le sostanze dannose delle particelle che si trovano nell'aria) di almeno il 94% e per trattenere particelle fino a dimensioni di 0,6 µm; perdita di tenuta verso l'interno minore o uguale a 11%. La maschera facciale filtrante antipolvere usa e getta dovrà essere contenuta in idoneo imballaggio in modo da non essere "contaminata" prima dell'uso; - guanti di protezione contro prodotti chimici e/o microorganismi, con spessore: 0,46 mm. I guanti saranno classificati secondo norma UNI EN ISO 374 e marcata CE; guanti leggeri ed elasticizzati con polsini rinforzati, molto resistenti alla rottura; ricoperti da polvere vegetale ad alta biocompatibilità, esenti da rischi di allergia al lattice; - occhiali protettivi, conformi alla norma EN 166 con classe ottica 1; gli occhiali saranno costituiti da lente antigraffio, avvolgente e trasparente, antiabbagliamento da luce solare, e astine flessibili in silicone; le resistenze meccaniche della lente e della montatura dovranno appartenere alla classe S.; o in alternativa facciale da utilizzare come scudo di sicurezza per proteggere viso e occhi, conforme alle norme EN 166 e EN 168. La visiera sarà composta da un rivestimento antiappannamento, antistatico e antiabbagliamento su entrambi i lati dell'obiettivo per mantenere una visibilità chiara e nitida, e da elastico regolabile per meglio adattarsi alla circonferenza del capo. Realizzata in plexiglass con spessore 1 mm termoformato a caldo delle dimensioni indicative 32x22 cm. NON sostituisce l'uso della maschera facciale. - tuta protettiva monouso contro prodotti chimici e/o microorganismi, in film laminato in PE con cerniera e cappuccio, con elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita e sulla circonferenza del viso, microporosa e comprensiva di copri scarpe. La tuta sarà classificata secondo norma UNI EN 14126 e marcata CE, dovrà riportare etichetta con dicitura che attesti la conformità alla norma citata. <p>Tutti i dispositivi precedentemente individuati dovranno essere contenuti in idoneo imballaggio in modo da non essere "contaminati" prima dell'uso.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la raccolta a fine utilizzo, lo stoccaggio ed il trasporto a qualsiasi distanza stradale, l'indennità di smaltimento del rifiuto (codice CER 15 02 03), in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi.</p>	€ 24,73	4	€ 98,92
	SUB TOTALE QUINQUENNALE			€ 494,60

S.90.20.0100	<p>VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo, ma non dei dati rilevati, in quanto sensibili. Il controllo della temperatura dovrà essere effettuato con termometro a infrarossi a distanza (senza contatto) adatto a misurare la temperatura del corpo umano, dotato di schermo LCD di facile lettura con retroilluminazione chiara, con avviso a luce rossa quando la temperatura misurata è superiore a 37,4°C (o con altra strumentazione equivalente) da personale opportunamente individuato e dovrà essere eseguito nei confronti di qualsiasi operatore che intenda accedere cantiere. La misurazione avverrà puntando il termometro sulla fronte a una distanza di 3/5 cm; la tolleranza massima di precisione nella misurazione sarà di 0,2°C e la misurazione rapida dovrà fornire risposta in un tempo inferiore al secondo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di messa a disposizione del termometro e l'onere per la misurazione, ma anche l'esecuzione di eventuali seconde prove a supporto della prima misurazione.</p>	€ 1,18	260	€ 306,8
	SUB TOTALE QUINQUENNALE			€ 1.534,00
S.90.30.0010	<p>TERMOMETRO A INFRAROSSI Termometro a infrarossi a distanza (senza contatto) adatto a misurare la temperatura del corpo umano, dotato di schermo LCD di facile lettura con retroilluminazione chiara, con avviso a luce rossa quando la temperatura misurata è superiore a 37,4°C. La misurazione avverrà puntando il termometro sulla fronte a una distanza di 3/5 cm; la tolleranza massima di precisione nella misurazione sarà di 0,2°C e la misurazione rapida dovrà fornire risposta in un tempo inferiore al secondo.</p>	€ 92,00	1	€ 92,00
	SUB TOTALE QUINQUENNALE			€ 92,00
	TOTALE QUINQUENNALE			€ 2.120,60
S.90.20.0040.0010	<p>PULIZIA QUOTIDIANA E DISINFEZIONE PERIODICA PER LIMITARE IL CONTAGIO COVID-19 DI BARACCAMENTI DI CANTIERE E PARTI COMUNI Costi giornalieri per la sanificazione delle sedi operative (considerati locali > 30 mq)</p>	€ 19,25	260	€ 5.005,00
	TOTALE QUINQUENNALE COMPONENTE (A2) PULIZIE			€ 25.025,00
	RIUNIONE DI COORDINAMENTO INIZIALE			€ 50,00
	TOTALE QUINQUENNALE RISCHI INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 35.034,60

KALEIDOSCOPIO SOCIETA'
COOPERATIVA
VIA SOMMARIVE
38123 TRENTO
Tel. 0461816036
Fax. 0461-819434
amministrazione@pec.kaleidoscopio.coop
P.Iva 01522650223

N° Offerta Lotto: 3000328481
N° Appalto: 95614
Tipo di Appalto: Servizi
Tipo di Procedura: Trattativa privata - art. 21 L.P.
 23/90

Documento di sintesi generato il 09.12.2020 alle 16:30:40.

Documentazione allegata

Categoria	Sottocategoria	Descrizione	Nome file
Allegato amministrativo	Dichiaraz. partecipazione - all. a	ALLEGATO A - Dichiarazione di partecipazione_KAL	ALLEGATO A - Dichiarazione di partecipazione_KAL.pdf.p7m
Allegato tecnico	Progetto tecnico	ALLEGATO H - PROPOSTA PROGETTUALE CAT 3	ALLEGATO H - PROPOSTA PROGETTUALE CAT 3.pdf.p7m
Allegato tecnico	Ulteriore documentazione tecnica	E1_entità economica contratti	E1_entità economica contratti.pdf.p7m
Allegato tecnico	Ulteriore documentazione tecnica	Attestato FamilyAudit Kaleidoscopio	Attestato FamilyAudit Kaleidoscopio.pdf.p7m
Allegato economico	Ulteriore documentazione economica	ALLEGATO B1-Dichiarazione manodopera - oneri sicurezza KAL	ALLEGATO B1-Dichiarazione manodopera - oneri sicurezza_KAL.pdf.p7m

Riepilogo offerta economica

Pos.	Quantità	Unità di Misura	Prezzo unitario	Valuta	Importo totale
			Importo a ribasso	Ribasso %	
1	servizio di gestione CAT 3				
	1,000	A Corpo	444.704,31	EUR	444.704,31
			458.458,05	3,000 %	

Ribasso in percentuale	3,000 %	
Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza	EUR	444.704,31
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	EUR	35.034,60
Importo complessivo offerta (comprensivo oneri)	EUR	479.738,91
Costo manodopera	EUR	
Oneri propri aziendali	EUR	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

	<p>Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019, con la seguente precisazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con riferimento alle spese di registrazione l'art. 9 e l'art. 13 del contratto presentano delle difformità <p>Registrato l'impegno pluriennale con n. 102</p> <p>sul cap. 3190 del Bilancio di Previsione esercizio 2020, Meccanografico n. 4991</p>
	<p>Data, 31 dicembre 2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli</p>

**Vistato d'urgenza per ordine del Segretario (mail dd. 29.12.2020) – prot. n. 24519
dd. 31.12.2020**